

Versione anonimizzata

C-296/24 – 1

Causa C-296/24 [Jouxy]ⁱ

Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del regolamento di procedura della Corte di giustizia

Data di deposito:

26 aprile 2024

Giudice del rinvio:

Cour de cassation (Lussemburgo)

Data della decisione di rinvio:

25 aprile 2024

Ricorrenti:

SM

PX

Resistente:

Caisse pour l'avenir des enfants

1. FATTI

- 1 SM è un lavoratore frontaliero che lavora in Lussemburgo. Egli ha il suo domicilio in Francia, dove vive insieme a PX, sua moglie, e al figlio di quest'ultima. Anche la moglie esercita un'attività retribuita e percepisce per il figlio un assegno alimentare mensile di EUR 250 versato dal padre biologico del figlio. Il figlio è beneficiario di una borsa di studio per studi superiori.

ⁱ Il nome della presente causa è un nome fittizio. Non corrisponde al nome reale di nessuna delle parti del procedimento.

- 2 Per un certo periodo SM ha percepito per il figlio di sua moglie l'assegno familiare versato dalla Caisse pour l'avenir des enfants (Cassa per il futuro dei minori), resistente.
- 3 Il beneficio di detto assegno gli è stato poi revocato con effetto retroattivo al 1° agosto 2016, poiché il figlio di cui trattasi non doveva più essere considerato come suo familiare sulla base degli articoli 269 e 270 del code de la sécurité sociale (codice della previdenza sociale) lussemburghese (come modificato).

Procedimento

- 4 Il Conseil arbitral de la sécurité sociale (Consiglio arbitrale per la previdenza sociale) ha accolto il ricorso e dichiarato che il pagamento dell'assegno familiare a favore di SM doveva essere ripristinato.
- 5 In appello il Conseil supérieur de la Sécurité sociale (Consiglio superiore per la previdenza sociale) ha riformato la sentenza di primo grado e confermato che il beneficio dell'assegno familiare doveva essere revocato.
- 6 La Cour de cassation (Corte di cassazione) è chiamata ora a pronunciarsi su un'impugnazione proposta avverso la decisione resa in appello.

Sentenza d'appello impugnata

- 7 La loi du 23 juillet 2016 (legge del 23 luglio 2016), entrata in vigore il 1° agosto 2016, ha modificato il codice della previdenza sociale escludendo, in particolare, i figli del coniuge o del partner dalla nozione di «familiare» definita all'articolo 270 di quest'ultimo. Nella sua sentenza del 2 aprile 2020 (Caisse pour l'avenir des enfants, C-802/18, EU:C:2020:269) la Corte di giustizia ha dichiarato «che un assegno familiare connesso all'esercizio, da parte di un lavoratore frontaliero, di un'attività di lavoro dipendente in uno Stato membro costituisce un vantaggio sociale nel diritto dell'Unione» (punto 23) e che «il diritto dell'Unione osta a disposizioni di uno Stato membro in forza delle quali i lavoratori frontalieri possono percepire un assegno familiare connesso all'esercizio, da parte loro, di un'attività di lavoro dipendente in uno Stato membro solo per i propri figli, e non per i figli del coniuge con i quali non hanno un legame di filiazione *pur occupandosi del loro mantenimento*, mentre tutti i minori residenti in detto Stato membro hanno diritto al percepimento di tale allocazione» (punto 71).
- 8 La sentenza impugnata nega la sussistenza di qualsivoglia discriminazione poiché una discriminazione potrebbe essere ipotizzata unicamente qualora il lavoratore frontaliero possa esigere, sulla base del diritto dell'Unione, un vantaggio sociale, come l'assegno familiare, per il figlio del suo coniuge con cui non ha alcun legame di filiazione.
- 9 Orbene, questo diritto presuppone che il lavoratore frontaliero dimostri di provvedere al mantenimento del figlio del suo coniuge. Esigere una siffatta prova non comporta una discriminazione indiretta rispetto ai lavoratori residenti in

Lussemburgo. La Corte di giustizia ha precisato che la qualità di familiare a carico risulta da una *situazione di fatto* «che spetta all'amministrazione e, se del caso, ai giudici nazionali, verificare senza che gli stessi siano tenuti a stabilire le ragioni di detto sostegno né a quantificarne l'entità in modo preciso» (sentenze del 15 dicembre 2016, Despeme e a., da C-401/15 a C-403/15 EU:C:2016:955, punto 60, e del 2 aprile 2020, Caisse pour l'avenir des enfants, C-802/18 EU:C:2020:269, punto 50).

- 10 Il giudice deve pertanto verificare se il richiedente provveda al mantenimento del figlio della moglie. Dalla giurisprudenza risulta che tale prova non scaturisce automaticamente dall'esistenza di un domicilio comune e neppure dal fatto che il padre non provveda al pagamento di un assegno alimentare. I giudici di merito devono provvedere a una verifica in concreto degli elementi di prova forniti dall'interessato.
- 11 In linea di principio, ciascuno dei genitori biologici contribuisce al mantenimento e all'educazione dei figli in comune proporzionalmente alle proprie disponibilità, a quelle dell'altro genitore e ai bisogni dei figli e, in caso di separazione dei genitori, il contributo al loro mantenimento e alla loro educazione assume la forma di un assegno alimentare versato, a seconda del caso, da uno dei genitori all'altro. Nel caso di specie, la madre biologica di PX svolge un'attività lavorativa da cui trae un reddito. Anche il padre biologico svolge un'attività lavorativa e versa alla madre un assegno alimentare dell'importo mensile di EUR 250 per il figlio.
- 12 I documenti prodotti dal padre acquisito SM, tra cui l'acquisto di un televisore per la famiglia, il piano di ammortamento di un mutuo, la borsa di studio versata dal CEDIES a favore del figlio acquisito e l'avviso relativo alle imposte sul reddito, pur attestando la sussistenza delle spese familiari, non dimostrano che SM provvede al mantenimento di tale figlio, soprattutto alla luce degli elementi oggettivi indicanti che i genitori biologici si fanno carico del mantenimento del loro figlio.

2. MOTIVI DI IMPUGNAZIONE IN CASSAZIONE

PRIMO MOTIVO

Prima parte: interpretazione estensiva

- 13 Secondo una giurisprudenza consolidata, la qualità di familiare di un lavoratore è una nozione cui si applica il «principio secondo il quale le disposizioni che sanciscono la libera circolazione dei lavoratori, che costituisce uno dei fondamenti dell'Unione, devono essere interpretate estensivamente» (sentenze del 15 dicembre 2016, Depesme e a., da C-401/15 a C-403/15, EU:C:2016:955, punto 58, e del 18 giugno 1987, Lebon, 316/85, EU:C:1987:302, punti da 21 a 23). Applicando detto principio, la Corte di giustizia ha dichiarato che la «qualità di

familiare di un lavoratore frontaliere che è a carico di quest'ultimo» non presuppone un «diritto agli alimenti», ma che si tratta invece di una «situazione di fatto», potendo tale qualità «quindi risultare, allorché riguarda la situazione del figlio del coniuge o del partner riconosciuto di tale lavoratore, da elementi oggettivi come la sussistenza di un domicilio comune tra il lavoratore e lo studente, senza che sia necessario determinare le ragioni della partecipazione del lavoratore frontaliere al mantenimento dello studente, né di quantificarne la precisa entità» (sentenza del 15 dicembre 2016, *Depesme e a.*, da C-401/15 a C-403/15, EU:C:2016:95, punti 58 e 60).

- 14 Orbene, la sentenza impugnata ha accolto un'interpretazione restrittiva della qualità di «familiare», dichiarando che il figlio acquisito risiedeva presso il domicilio di SM e quest'ultimo partecipava sì alle «spese familiari», ma ciò non provava la sua partecipazione al mantenimento di tale figlio residente in famiglia, poiché i genitori biologici contribuivano anch'essi (o erano in grado di contribuire) al mantenimento del proprio figlio.
- 15 Pronunciandosi in tal senso, i giudici d'appello hanno subordinato l'esistenza del contributo di SM alle «ragioni di detto contributo» (collegate o meno a un inadempimento dei genitori biologici) e a una valutazione della sua «ampiezza», in violazione della giurisprudenza della Corte di giustizia.
- 16 Al fine di evitare incertezze sotto il profilo giuridico, dovrebbe essere sottoposta alla Corte di giustizia la seguente questione: *«Se il principio secondo il quale le disposizioni che sanciscono la libera circolazione dei lavoratori, che costituisce uno dei fondamenti dell'Unione, devono essere interpretate estensivamente [sentenza Depesme e a., (...) punto 58] osti a un'interpretazione delle disposizioni di uno Stato membro nel senso che i lavoratori frontalieri non possono percepire un assegno familiare connesso all'esercizio, da parte loro, di un'attività di lavoro dipendente in detto Stato membro per i figli del loro coniuge quando detti figli hanno un domicilio comune con il lavoratore frontaliere e quest'ultimo partecipa alle spese della famiglia cui il figlio appartiene e ciò in ragione del fatto che i genitori del figlio contribuiscono anch'essi al suo mantenimento».*

Seconda parte: discriminazione

- 17 Fornendo una siffatta interpretazione restrittiva della qualità di familiare di un lavoratore frontaliere, benché tutti i figli residenti nello Stato membro di cui trattasi abbiano diritto alla percezione di tale allocazione, i giudici d'appello hanno violato il principio di non discriminazione diretta o indiretta.
- 18 Al fine di evitare incertezze sotto il profilo giuridico, dovrebbe essere sottoposta alla Corte di giustizia la seguente questione: *«2. Se il principio della libera circolazione dei lavoratori e il divieto di discriminazioni risultanti dai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 45 TFUE e dall'articolo 1, lettera i), e dall'articolo 67 del regolamento (CE) n. 883/2004, letti in combinato disposto con l'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011 e con l'articolo 2, punto 2, della*

direttiva 2004/38, ostino a che disposizioni di uno Stato membro vengano interpretate nel senso che i lavoratori frontalieri non possono percepire un assegno familiare connesso all'esercizio, da parte loro, di un'attività di lavoro dipendente in detto Stato membro per i figli del coniuge quando detti figli hanno un domicilio comune con il lavoratore frontaliere e quest'ultimo partecipa alle spese della famiglia cui il figlio appartiene e ciò in ragione del fatto che i genitori del figlio contribuiscono anch'essi al suo mantenimento, benché tutti i figli nella stessa situazione residenti in detto Stato membro abbiano diritto alla percezione di tale allocazione».

Terza parte: necessità di un'interpretazione uniforme

- 19 Nell'affermare che la partecipazione di un lavoratore al mantenimento del figlio è una «*situazione di fatto*», la Corte di giustizia intende indicare che detto contributo, soggetto a un principio di interpretazione estensiva, non presuppone un «*diritto*» agli alimenti e insistere sulla necessità di riferirsi a «*elementi oggettivi*» per valutare detto contributo, ai fini di un'applicazione «*uniforme del diritto dell'Unione*» a tal riguardo (sentenze del 15 dicembre 2016, Despeme e a., da C-401/15 a C-403/15 EU:C:2016:955, punto 58, e del 2 aprile 2020, Caisse pour l'avenir des enfants, C-802/18 EU:C:2020:269, punto 50).
- 20 Orbene, deducendo da detta giurisprudenza che la partecipazione di un lavoratore al mantenimento del figlio dipende da una valutazione insindacabile di una situazione di fatto che sia la Corte di giustizia, sia la Cour de cassation (Corte di cassazione) (avrebbero) riservato ai giudici di merito, la sentenza impugnata contiene un evidente controsenso. La valutazione insindacabile dei giudici di merito è sinonimo di mancanza di interpretazione uniforme ed è incompatibile con l'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione perseguita dalla Corte di giustizia. Pronunciandosi in tal senso, i giudici d'appello hanno violato la regola dell'interpretazione uniforme del diritto dell'Unione.
- 21 Al fine di evitare incertezze sotto il profilo giuridico, dovrebbe essere sottoposta alla Corte di giustizia la seguente questione: «*Se la regola dell'interpretazione uniforme del diritto dell'UE [sentenza del 1° febbraio 1972, 49/71 (...), sentenza del 1° febbraio 1972, 50/71] osti a che la qualità di familiare di un lavoratore transfrontaliero e, più in particolare, la partecipazione del lavoratore al mantenimento del figlio del suo coniuge, soggetta a detta regola di interpretazione uniforme [sentenza (...) Caisse pour l'avenir des enfants, C-802/18, punto 50] sia rimessa alla valutazione insindacabile dei giudici di merito e, quindi, osti a che la Cour de cassation (Corte di cassazione) possa non garantire l'applicazione uniforme della nozione*».

Quarta parte (subordinata): opportunità del rinvio

- 22 Nell'eventualità che la Cour de cassation (Corte di cassazione) intenda respingere il primo motivo nelle sue tre prime parti, si rende necessario sottoporre le questioni pregiudiziali sopra formulate. Il rifiuto illegittimo di sottoporre una

questione pregiudiziale comporta il diritto a proporre il ricorso per inadempimento e integra una violazione dell'articolo 6 della Convenzione EDU.

SECONDO MOTIVO: VIOLAZIONE DELLA CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO

- 23 L'articolo 1 del Protocollo n. 12 della Convenzione EDU e l'articolo 14 della Convenzione EDU si applicano ai diritti alle prestazioni sociali. Per valutare se vi sia stata una discriminazione ai sensi di dette disposizioni, la Corte EDU attribuisce alle conclusioni della Corte di giustizia un «valore altamente persuasivo». Orbene, quest'ultima ha già constatato il carattere discriminatorio nei confronti dei lavoratori frontalieri di numerose disposizioni lussemburghesi [ad esempio, sentenza del 20 giugno 2013, Giersch e a. (C-20/12, EU:C:2013:411) o del 14 dicembre 2016, Bragança Linares Verruga e a. (C-238/15, EU:C:2016:949) o del 10 luglio 2019, Aubriet (C-410/18, EU:C:2019:582)]. Accogliendo qui un'interpretazione restrittiva della qualità di «familiare» di un lavoratore frontaliere, la sentenza impugnata ha operato una nuova discriminazione illecita tra i lavoratori transfrontalieri e i lavoratori residenti che costituisce una discriminazione indiretta fondata sulla nazionalità e che non poggia su alcun obiettivo legittimo. Pronunciandosi in tal senso, i giudici d'appello hanno violato le disposizioni succitate.

3. ANALISI DELLA COUR DE CASSATION (Corte di cassazione)

Sull'interpretazione del diritto dell'Unione europea

- 24 Nella sua sentenza del 2 aprile 2020, Caisse pour l'avenir des enfants (C-802/18, EU:C:2020:269), la Corte di giustizia ha subordinato il diritto del lavoratore frontaliere di beneficiare del versamento dell'assegno familiare per il figlio del suo coniuge – o partner registrato – con il quale non ha un legame di filiazione alla prova del soddisfacimento, da parte sua, della condizione relativa al *mantenimento di detto figlio*.
- 25 La nozione di «*provvedere al mantenimento*» è stata utilizzata inizialmente dalla Corte di giustizia per riconoscere che un lavoratore frontaliere può beneficiare del versamento di una prestazione dello Stato a titolo di vantaggio sociale, nella specie, sussidi economici per studi superiori, per il proprio figlio, quando continua a provvedere al suo mantenimento (sentenze del 26 febbraio 1992, C-3/90, Bemini, EU:C:1992:89, punti 25 e 29; dell'8 giugno 1999, C-337/97, Meeusen, EU:C:1999:284, punto 19; del 14 giugno 2012, C-542/09, Commissione europea/Paesi Bassi, EU:C:2012:346, punto 35, e del 20 giugno 2013, C-20/12, Guirsch, EU:C:2013:411, punto 39), senza che la nozione sia stata definita attraverso dette sentenze.
- 26 In seguito, sempre nell'ambito di un vantaggio sociale costituito da un sussidio economico per studi superiori, ma con riferimento a un figlio acquisito privo di

legame di filiazione con il lavoratore frontaliero, la Corte di giustizia ha precisato il significato dell'espressione «*provvedere al mantenimento*» osservando anzitutto che essa «*non presuppone un diritto agli alimenti*» (sentenza del 15 dicembre 2016, Depesme e a., da C-401/15 a C-403/15, EU:C:2016:955, punto 58), per poi aggiungere che «*la qualità di familiare a carico risulta da una situazione di fatto. Si tratta di un familiare il cui sostegno è fornito dal lavoratore, senza che sia necessario determinarne i motivi, né chiedersi se l'interessato sia in grado di provvedere a se stesso esercitando un'attività retribuita*» (punti 58 e 59). Essa ne ha concluso che «*la qualità di familiare a carico risulta da una situazione di fatto che spetta allo Stato membro e, se del caso, ai giudici nazionali, valutare. La qualità di familiare di un lavoratore frontaliero che è a carico di quest'ultimo può quindi risultare, allorché riguarda la situazione del figlio del coniuge o del partner riconosciuto di tale lavoratore, da elementi oggettivi come la sussistenza di un domicilio comune tra il lavoratore e lo studente, senza che sia necessario determinare le ragioni della partecipazione del lavoratore frontaliero al mantenimento dello studente, né di quantificarne la precisa entità*» (punto 60).

- 27 La Corte di giustizia ha poi applicato il criterio del «*provvedere al mantenimento*» alla questione se il lavoratore frontaliero possa beneficiare del versamento di un assegno familiare per un figlio acquisito con il quale egli non ha alcun legame di filiazione, osservando nella motivazione della sua decisione «*che deve intendersi per figlio di un lavoratore frontaliero che può beneficiare indirettamente dei vantaggi sociali di cui a quest'ultima disposizione non solo il minore che ha un legame di filiazione con il lavoratore in parola, ma altresì il figlio del coniuge o del partner registrato del lavoratore suddetto, laddove quest'ultimo provveda al mantenimento di tale minore. Secondo la Corte, quest'ultimo requisito risulta da una situazione di fatto, che spetta all'amministrazione e, se del caso, ai giudici nazionali, verificare sulla base degli elementi di prova forniti dall'interessato, senza che gli stessi siano tenuti a stabilire le ragioni di detto sostegno né a quantificarne l'entità in modo preciso*» (sentenza del 2 aprile 2020, Caisse pour l'avenir des enfants, C-802/18 EU:C:2020:269, punto 50). La Corte di giustizia ha avuto cura di precisare, in punto di fatto, «*che il padre biologico del minore non versa la pensione alimentare alla madre. Sembra pertanto che FV, che è il coniuge della madre di HY, provveda al mantenimento del minore, ciò che spetta tuttavia al giudice del rinvio verificare*» (punto 52).
- 28 La Corte di giustizia ha altresì statuito che «*la nozione di familiare del lavoratore frontaliero, idoneo a beneficiare indirettamente del principio di parità di trattamento sancito dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento n. 492/2011, corrisponde a quella di familiare ai sensi dell'articolo 2, punto 2), della direttiva 2004/38, che comprende il coniuge o il partner con il quale il cittadino dell'Unione ha stipulato un vincolo di partenariato registrato, i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico, e i discendenti diretti del coniuge o del partner. La Corte ha segnatamente preso in considerazione, al riguardo, il considerando 1, l'articolo 1 e l'articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2014/54*» (punto 51).

- 29 La Cour de cassation (Corte di cassazione) deduce dall'affermazione secondo cui l'espressione «*provvedere al mantenimento*» risulta da una situazione di fatto che non si tratta di una nozione di puro fatto sottratta al controllo della Corte di giustizia e della Cour de cassation, ma che tale formula mira a sottolineare che l'espressione in parola va valutata a prescindere da qualsiasi diritto del minore agli alimenti (v. sentenza del 15 dicembre 2016, Depesme e a., da C401/15 a C-403/15, EU:C:2016:955, punto 58).
- 30 La Cour de cassation (Corte di cassazione) desume poi da quanto precede che, nell'ambito della normativa in materia di accesso ai vantaggi sociali, la nozione di «*provvedere al mantenimento*» rappresenta una nozione autonoma di diritto dell'Unione europea che richiede un'applicazione e un'interpretazione uniformi.
- 31 Orbene, una siffatta interpretazione uniforme non è attualmente garantita in considerazione dei dubbi che gli elementi della discussione sollevano.
- 32 A tal proposito, la Cour de cassation (Corte di cassazione) è indotta a interrogarsi sulla portata dell'esempio ripreso nella sentenza del 15 dicembre 2016, Depesme e a. (da C-401/15 a C-403/15, EU:C:2016:955, punto 60) a titolo di «*elementi oggettivi come la sussistenza di un domicilio comune tra il lavoratore e lo studente*», chiedendosi, da un lato, se tale punto sia citato quale semplice esempio o al contrario quale condizione, nel qual caso si pone la questione se si tratti di una condizione sufficiente o di una condizione necessaria e, dall'altro, per quanto attiene alla rilevanza o meno delle modalità di finanziamento del domicilio comune, se occorra verificare se il lavoratore frontaliero contribuisce in tutto o in parte a detto finanziamento.
- 33 Quanto ai bisogni del figlio acquisito cui il lavoratore frontaliero provvede e di cui occorre tener conto, la Cour de cassation (Corte di cassazione) si chiede se debbano essere considerati solo i bisogni alimentari ed essenziali per la sussistenza di tale figlio (cibo, abbigliamento, abitazione, educazione, ecc.) o invece tutte le spese di qualsiasi natura, ivi comprese quelle per attività di svago o volte a garantire il mero comfort (cellulare, ristoranti, patente di guida, ecc.) o addirittura quelle voluttuarie, sontuose o di lusso (acquisti con regolarità di dispositivi elettronici, vacanze in paesi lontani, ecc.) destinate a garantire un certo tenore di vita.
- 34 Quanto alle modalità con cui il lavoratore frontaliero provvede al mantenimento del figlio acquisito, la Cour de cassation (Corte di cassazione) si chiede se il suo contributo a detto mantenimento debba avvenire sotto forma di pagamenti in contanti direttamente al figlio o se esso possa assumere la forma di spese sostenute nell'interesse di quest'ultimo. Nello stesso contesto si pone la questione se la spesa debba essere sostenuta, come sembrano suggerire le conclusioni della Procura generale, nell'interesse specifico, se non addirittura esclusivo del figlio, o se vengano prese in considerazione spese sostenute nell'interesse comune del nucleo familiare (rate mensili del mutuo ipotecario, affitto, acquisto di apparecchiature utilizzate in comune, ecc.). Sempre con riferimento alle modalità

concrete, si pone la questione se le spese sostenute dal lavoratore frontaliero per *provvedere al mantenimento del figlio* debbano presentare un certo carattere di regolarità o periodicità (mutuo, affitto, spese per energia elettrica e riscaldamento, bollette del telefono, ecc.) o se debbano essere considerate anche spese sopportate una tantum (acquisti occasionali di capi di abbigliamento, ecc.). Infine, prendendo atto che la Corte di giustizia precisa che, nell'ambito della valutazione della situazione di fatto, non è necessario stabilire le ragioni del contributo del lavoratore frontaliero, né quantificarne l'entità in modo preciso [sentenze del 15 dicembre 2016, *Depesme e a.*, da C-401/15 a C-403/15, EU:C:2016:955, punto 64, e del 2 aprile 2020, *Caisse pour l'avenir des enfants*, C-802/18, EU:C:2020:269, punto 50], la Cour de cassation (Corte di cassazione) si chiede se debba essere preso in considerazione qualsiasi contributo, per quanto minimo, o se il contributo debba raggiungere una certa soglia significativa e, in quest'ultimo caso, se occorra valutare tale criterio rispetto ai bisogni del figlio acquisito o alla situazione finanziaria del lavoratore frontaliero.

- 35 Anche la provenienza dei fondi può sollevare interrogativi, posto che in taluni casi il lavoratore frontaliero dispone di un conto bancario cointestato con il proprio coniuge o partner registrato, genitore del figlio acquisito, che è stato utilizzato per pagare le spese richieste nell'ambito del procedimento giurisdizionale così da dimostrare il soddisfacimento della condizione di «provvedere al mantenimento» del figlio, senza che il lavoratore frontaliero alimenti in via esclusiva tale conto o senza che egli dimostri in che misura provvede ad alimentare tale conto, nel qual caso si pone la questione se il contributo ai bisogni del figlio provenga dal lavoratore frontaliero.
- 36 La Cour de cassation (Corte di cassazione) si interroga inoltre sulla portata della precisazione fornita dalla Corte di giustizia nella sentenza del 15 dicembre 2016, *Depesme e a.* (da C-401/15 a C-403/15, EU:C:2016:955, punto 62), secondo cui «*il legislatore dell'Unione considera che si presume che i figli siano, in ogni caso, a carico fino al compimento del ventunesimo anno di età*»: occorre stabilire se tutti i figli di età inferiore ai 21 anni debbano essere considerati come sostenuti nei propri bisogni dal lavoratore frontaliero già in ragione di detto solo requisito dell'età o di detto requisito combinato con altri fattori.
- 37 Occorre inoltre affrontare la questione del contributo dei genitori ai bisogni del figlio. Questi ultimi sono tenuti per legge ad adempiere un'obbligazione alimentare, a differenza del lavoratore frontaliero, che non è soggetto a una siffatta obbligazione. Al contrario, il criterio del «*provvedere al mantenimento*» del figlio impone, per quest'ultimo, una valutazione in punto di fatto. Occorre, quindi, chiedersi se, per escludere l'esistenza di un contributo del lavoratore frontaliero, sia sufficiente constatare l'esistenza e la portata di un'obbligazione alimentare dei genitori o se occorra invece assicurarsi, in aggiunta, che l'obbligazione in capo ai genitori sia stata fissata in misura adeguata e che essi adempiano realmente alla loro obbligazione alimentare così da rendere inutile un contributo integrativo da parte del lavoratore frontaliero. In mancanza di un pagamento effettivo di un siffatto sostegno si pone la questione se occorra verificare se il coniuge o partner

registrato del lavoratore frontaliere abbia quantomeno tentato di adottare delle misure di esecuzione forzata e se, in definitiva, il contributo del lavoratore frontaliere vada a supplire all'inadempimento di uno dei genitori. Con riferimento a questo debito alimentare e alla questione se esso sia fissato in misura adeguata, possono se del caso rilevare le sue modalità di fissazione, mediante provvedimento giudiziario o mediante accordo. Tali aspetti possono ricollegarsi alla questione, ricordata in precedenza, della tipologia di spese a favore del figlio che devono essere prese in considerazione. Laddove si debba tener conto delle sole spese alimentari ed essenziali alla sua sussistenza, l'obbligazione alimentare gravante sui genitori coprirà in linea di principio tali bisogni, rendendo irrilevante un contributo integrativo o aggiuntivo del lavoratore frontaliere per far fronte ad essi.

- 38 Con riferimento ai rapporti con l'altro genitore del figlio, occorre chiedersi inoltre se sia pertinente esaminare con quali modalità il figlio soggiorna alternativamente presso i suoi due genitori, posto che in presenza di un diritto di visita e di alloggio ampliato o di un coaffido a residenza condivisa è possibile che l'altro coniuge adempia, in linea di principio, le sue obbligazioni alimentari in misura più significativa in natura, riducendo un'eventuale necessità per il lavoratore frontaliere di far fronte ai bisogni del figlio acquisito.
- 39 Tutti questi interrogativi devono, di norma, essere affrontati alla luce del principio di interpretazione estensiva delle disposizioni che sanciscono la libera circolazione dei lavoratori (sentenza del 15 dicembre 2016, da C-401/15 a C-403/15, Depesme e a., EU:C:2016:955, punto 58) e, quindi, di eventuali limiti a un siffatto principio di interpretazione estensiva.
- 40 Queste considerazioni portano la Cour de cassation (Corte di cassazione) ad adire la Corte di giustizia in via pregiudiziale.

4. QUESTIONI PREGIUDIZIALI

- 41 La Cour de cassation (Corte di cassazione) pone le seguenti questioni:
- l a) Se la nozione di «*provvedere al mantenimento*» di un figlio, da cui deriva la qualità di familiare ai sensi delle disposizioni del diritto dell'Unione europea, come chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori e della percezione, da parte di un lavoratore frontaliere, di un vantaggio sociale legato all'esercizio da parte sua di un'attività di lavoro dipendente in uno Stato membro per il figlio del suo coniuge o del suo partner registrato con cui egli non ha alcun legame di filiazione, letta da sola o alla luce del principio dell'interpretazione estensiva delle disposizioni volte a garantire la libera circolazione dei lavoratori, debba essere interpretata nel senso che è soddisfatta e dà quindi diritto di beneficiare del vantaggio sociale,

- in ragione della mera sussistenza di un vincolo matrimoniale o di un vincolo di partenariato registrato tra il lavoratore frontaliero e un genitore del figlio
- in ragione del mero domicilio o residenza comune tra il lavoratore frontaliero e tale figlio
- in ragione della mera assunzione, da parte del lavoratore frontaliero, di una spesa qualsiasi di cui beneficia tale figlio, benché
 - o essa copra bisogni diversi da quelli essenziali o alimentari
 - o sia sostenuta a favore di un terzo e tale figlio ne benefici solo indirettamente
 - o non sia sostenuta nell'esclusivo o specifico interesse di tale figlio, ma vada a vantaggio di tutta la famiglia
 - o sia solo occasionale
 - o sia inferiore rispetto alle spese sostenute dai genitori
 - o sia trascurabile rispetto ai bisogni del figlio acquisito
- per il solo fatto che le spese sono sostenute attraverso un conto cointestato del lavoratore frontaliero e del suo coniuge o partner registrato, genitore di detto figlio, senza che rilevi la provenienza delle somme ivi accreditate
- per il solo fatto che il figlio ha meno di 21 anni.

1 b) In caso di risposta negativa alla prima questione, se la nozione di «*provvedere al mantenimento*» debba essere interpretata nel senso che è soddisfatta e dà quindi diritto a beneficiare del vantaggio sociale, quando sono dimostrate due o più di dette circostanze.

2) Se la nozione di «*provvedere al mantenimento*» di un figlio, da cui deriva la qualità di familiare ai sensi delle disposizioni del diritto dell'Unione europea, come chiarita dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nell'ambito della libera circolazione dei lavoratori e della percezione, da parte di un lavoratore frontaliero, di un vantaggio sociale legato all'esercizio da parte sua di un'attività di lavoro dipendente in uno Stato membro per il figlio del suo coniuge o del suo partner registrato con cui egli non ha alcun legame di filiazione, letta da sola o alla luce del principio dell'interpretazione estensiva delle disposizioni volte a garantire la libera circolazione dei lavoratori, debba essere interpretata nel senso che non è soddisfatta ed esclude quindi il diritto di beneficiare del vantaggio sociale,

- in ragione della mera esistenza di un'obbligazione alimentare a carico dei genitori di tale figlio, a prescindere

- o dalla questione se detto credito alimentare sia stabilito giudizialmente o mediante accordo
 - o dall'importo in cui detto credito alimentare è stato fissato
 - o dalla questione se il debitore onori effettivamente detto debito alimentare
 - o dalla questione se il contributo del lavoratore frontaliero compensi un'inadempienza di un genitore di tale figlio
- per il solo fatto che, nel quadro dell'esercizio di un diritto di visita e di alloggio o di un coaffido a residenza alternata o con altra modalità, il figlio soggiorna periodicamente presso l'altro genitore.